

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 36, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86, RECANTE RIORDINO E RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI NONCHÉ DI LAVORO SPORTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, e, in particolare, l'articolo 5, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo;

RITENUTO di dover introdurre disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, per la riforma del settore, definendo un quadro normativo in grado di contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori dello sport con la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, alla luce del principio di specificità sancito dall'ordinamento dell'Unione Europea, riconoscendo in modo puntuale le previste agevolazioni e facendo emergere fenomeni di elusione fiscale e previdenziale;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del [__];

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del [__];

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica [__];

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del [__];

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia e per le pari opportunità e la famiglia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;”;

2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 10 del presente decreto.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore, sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.”.

ART. 2

(Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Laddove le associazioni e le società sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto.

1-ter. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.”.

ART. 3

(Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All’articolo 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole “dal comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 3 e 4-bis”;

b) al comma 3:

1) le parole “costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V sono sostituite dalle seguenti: “costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI,”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile.”;

c) al comma 4, le parole “le forme di cui al Libro V,” sono sostituite dalle seguenti: “le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI,”;

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-*bis*. Al fine di incoraggiare l’attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all’ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionaria.”.

ART. 4

(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole “attività istituzionali,” sono inserite le seguenti: “e che siano alle stesse strettamente connesse,”;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive non rilevano ai fini della determinazione dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.

1-*ter*. Per gli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche, lo svolgimento di attività di interesse generale diverse da quelle sportivo-dilettantistiche, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e all’articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è assimilato alle attività principali ai fini di cui al comma 1.”.

ART. 5

(Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole “delle Federazioni Sportive Nazionali” sono inserite le seguenti: “, delle Discipline Sportive Associate”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-*bis*. Per le società e le associazioni sportive dilettantistiche le modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.”.

ART. 6

(Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All’articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il tesseramento è l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva.”;

b) al comma 2, dopo la parola “organizzate” sono inserite le seguenti: “o riconosciute” e, dopo le parole “dalla società sportiva”, le parole “cui è associato” sono sostituite dalle seguenti: “per i quali è tesserato”;

c) al comma 3, le parole “Gli atleti” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti”.

ART. 7

(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole “12 anni di età” sono sostituite dalle seguenti: “14 anni di età”.

ART. 8

(Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo le parole “internazionale e nazionale” sono inserite le seguenti: “, dalla Disciplina Sportiva Associata”.

ART. 9

(Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La verifica e il controllo di detto obbligo competono agli organismi affilianti.”.

ART. 10

(Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole “ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015, come risulta dal «Documento di Identificazione», conforme allo stesso Regolamento europeo” sono sostituite dalle seguenti: “come risulta dal documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021”;

b) alla lettera b), le parole “previsto dal Regolamento (UE) n. 262/2015 e come risultante dal «Documento di Identificazione» conforme allo stesso Regolamento (UE) n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell'attività sportiva” sono sostituite dalle seguenti: “come risulta dal documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021”;

c) alla lettera c), le parole “FitetrecAnte” sono sostituite dalle seguenti: “Fitetrec-Ante”.

ART. 11

(Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole “FitetrecAnte” sono sostituite dalle seguenti: “Fitetrec-Ante”.

ART. 12

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. L'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è sostituito dal seguente:

“ART. 24

(Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi)

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Federazione Italiana Sport Equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di Promozione Sportiva, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.”.

ART. 13

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29” sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.”;

c) al comma 2, le parole “, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” sono soppresse;

d) al comma 3, le parole “, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” sono soppresse;

e) il comma 4 è abrogato;

f) al comma 6, le parole “A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo 29” sono sostituite dalle seguenti: “A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e in tal caso di applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 310 mila euro per il 2023 e 330 mila euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 34, legge 30 dicembre 2020, n. 178.”;

g) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente.”.

ART. 14

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, il numero “13” è soppresso e dopo le parole “nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23”, sono aggiunte le seguenti: “nell'articolo 2013 del codice civile”;
- b) al comma 4, le parole “della indennità di anzianità” sono sostituite dalle seguenti: “del trattamento di fine rapporto”.

ART. 15

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata è condizione di efficacia del contratto.”.

ART. 16

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. L'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è sostituito dal seguente:

“ART. 28

(Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo)

1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

3. L'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e

resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.

4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 1° aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.”.

ART. 17

(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola “dilettantistiche” è soppressa;

2) le parole “riconosciuti dal CONI,” sono sostituite dalle seguenti: “, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute s.p.a.”;

3) la parola “amatori” è sostituita dalle seguenti: “di volontari”;

4) al secondo periodo la parola “amatoriali” è sostituita dalle seguenti: “dei volontari”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.”;

c) al comma 3:

1) la parola “amatoriali” è sostituita dalle seguenti: “di volontariato”;

2) la parola “amatoriale” è sostituita dalla seguente: “sportiva”;

d) nella rubrica, la parola “amatoriali” è sostituita dalle seguenti: “dei volontari”.

ART. 18

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole “associazioni sportive” sono inserite le seguenti: “dilettantistiche e le società professionistiche”;

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: “7-bis. Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.”.

ART. 19

(Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola “2022” è sostituita dalla seguente: “2023”;

2) dopo la parola “Nazionali” sono aggiunte le seguenti: “e le Discipline Sportive Associate”;

b) al comma 2:

1) dopo la parola “Nazionali” sono aggiunte le seguenti: “e le Discipline Sportive Associate”;

2) alla lettera a), le parole “, amatoriale o giovanile” sono soppresse, dopo le parole “atleta ha svolto” sono aggiunte le seguenti: “la propria”, la parola “giovanile” è soppressa;

3) alla lettera b), dopo le parole “atleta ha svolto” sono aggiunte le seguenti: “la propria”, e le parole “amatoriale o giovanile” sono soppresse.

ART. 20

(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate ed approvate,” sono sostituite dalle seguenti: “disposizioni stabilite”;

b) al comma 2:

1) la parola “devono” è sostituita dalla seguente: “possono”;

2) le parole “ciascuno sportivo” sono sostituite dalle seguenti: “ciascun lavoratore sportivo”;

3) le parole “che svolga prestazioni di carattere non occasionale,” sono soppresse;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione.”;

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma “6-bis. Per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente decreto, restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con il decreto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito

con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.”.

ART. 21

(Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole “è certificata da un medico specialista in medicina dello sport sulla scorta di indagini strumentali. La sorveglianza sanitaria del lavoratore sportivo è compito del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” sono sostituite dalle seguenti: “è accertata con le modalità previste dalle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1.”;

b) al comma 5, le parole “previste dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl)” sono sostituite dalle seguenti: “previste dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl)”;

c) al comma 6, le parole “con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute” sono sostituite dalle seguenti: “con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia”.

ART. 22

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.”;

b) al comma 3, le parole “prevista dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, 38” sono sostituite dalle seguenti: “prevista dall'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo.”;

c) al comma 4:

1) le parole “dei settori dilettantistici” sono sostituite dalla seguente “dilettanti”;

2) le parole “di carattere amatoriale” sono sostituite dalle seguenti: “come volontari”;

3) dopo la parola “attuativi” sono aggiunte le seguenti: “, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4”.

ART. 23

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole “Nei settori dilettantistici” sono sostituite dalle seguenti: “Nell’area del dilettantismo”;

2) le parole “o prestazioni autonome occasionali” sono soppresse;

b) al comma 5, dopo la parola “Nazionali” sono inserite le seguenti: “e dalle Discipline Sportive Associate”;

c) al comma 6, la parola “10” è sostituita dalla seguente: “24”;

d) al comma 7, le parole “, o che svolgono prestazioni autonome occasionali” sono soppresse e le parole “in misura pari al 20 per cento per l'anno 2022, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2023, al 30 per cento per l'anno 2024, al 33 per cento per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro”;

e) al comma 8, dopo la parola “autonome” sono aggiunte le seguenti: “di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” e le parole “al 15 per cento per l'anno 2022, al 20 per cento per l'anno 2023, al 22 per cento per l'anno 2024, al 25 per cento per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro”;

f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: “8-bis. L’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro.

8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all’articolo 51 e inquadri, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo.

8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l’adempimento della comunicazione mensile all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.”.

ART. 24

(Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All’articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole “equiparate alle” sono soppresse;

b) il comma 5 è abrogato;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro

15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.”;

d) dopo il comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di Euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.;

6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 21,16 milioni di euro per il 2023 e in 15,85 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito dall’articolo 1, comma 34, legge 30 dicembre 2020, n. 178.”.

ART. 25

(Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All’articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “, e successive modificazioni” sono soppresse;

b) al comma 2, le parole “di cui all’articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, 38” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all’articolo 34, comma 1, secondo periodo.”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L’attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall’articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall’articolo 36, comma 6.”;

d) il comma 6 è abrogato.

ART. 26

(Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All’articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole “Sono professionistiche le discipline che” sono sostituite dalle seguenti: “L’area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere,”;

2) le parole “La qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere” sono soppresse;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: “1-bis. L’area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

1-ter. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata.”;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Area del professionismo e del dilettantismo”.

ART. 27

(Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All’articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, le parole “, anche di livello agonistico,” sono soppresse.

ART. 28

(Modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All’articolo 42 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “e le attività motorie e sportive” sono sostituite dalle seguenti: “di attività motoria e sportiva”, dopo la parola “disciplina” sono aggiunte le seguenti: “in possesso di una equipollente abilitazione professionale” ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il chinesiologo e l’istruttore non svolgono attività sanitaria.”;

b) al comma 3, dopo la parola “requisiti” è aggiunta la seguente: “abilitanti” e, dopo le parole “Enti di Promozione Sportiva”, sono aggiunte le seguenti: “anche paralimpici”;

c) al comma 4, lettera a), la parola “agonistiche” è soppressa e, dopo le parole “Enti di Promozione Sportiva”, sono aggiunte le seguenti: “anche paralimpici”;

d) al comma 4, lettera b), le parole “tra cui il ballo e la danza” sono soppresse.

ART. 29

(Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All’articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “3. La disciplina di cui al Titolo V, Capo I, si applica ai rapporti di lavoro sportivo costituiti successivamente alla data di cui al comma 1.”.

b) al comma 2, lettera a), le parole “attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2021, n. 36”:

c) al comma 2, lettera b):

1) le parole “professionistiche non occasionali” sono soppresse;

2) le parole “attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2021, n. 36”;

d) il successivo comma 2 è sostituito dal seguente: “3. all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole “dall’articolo 90 della legge n. 289/2002” sono sostituite dalle seguenti: “dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;”.

ART. 30

(Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All’articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera d) è abrogata;

2) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

“d-*bis*) l’articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398;

d-*ter*) l’articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.”;

b) al comma 2, dopo la parola “commi” è aggiunto: “3”;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente “2-*bis*. All’articolo 67, primo comma, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da “, e quelli erogati” a “associazioni sportive dilettantistiche” sono soppresse.”.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.